

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di sviluppo unitario del giacimento "Longanesi" relativo alle concessioni di coltivazione idrocarburi Bagnacavallo e San Potito, presentato dalle società Società Padana Energia spa e Aleanna Italia srl, a condizione che siano rispettate le prescrizioni elencate all'interno del Rapporto ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. che costituisce l'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:

1. per assicurare la congruenza del progetto col vigente PTCP della Provincia di Ravenna, dovranno essere puntualmente rispettate le prescrizioni e direttive contenute negli articoli 3.20b e 3.21. B.d. dello stesso PTCP. In particolare, per quel che riguarda l'art. 3.20b, dovranno essere adottati accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua per i dossi tutelati sui quali si interviene e, con riferimento all'art. 3.21. B.d., non dovranno essere alterate le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione ed in particolare non potranno essere soppressi i tracciati di strade, strade poderali e strade interpoderali né eliminati i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento;
2. in ottemperanza a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 18 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio, nella realizzazione delle condotte di collegamento tra i cluster A,B,C e la centrale di San Potito, dovranno essere rispettate le fasce di pertinenza fluviale in modo tale da consentire l'allargamento dei canali attraversati. Inoltre, per le nuove opere di impermeabilizzazione, dovrà essere richiesto apposito parere al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in merito all'invarianza idraulica, che dovrà essere garantita mediante strutture atte a contenere gli esuberanti di portata prima dell'immissione nell'esistente rete di scolo che non dovrà superare il valore di 15 l/sec per ogni ettaro di area impermeabilizzata (art. 20 delle norme di attuazione del Piano stralcio del Torrente Senio);
3. ai sensi della "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno", approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno, n. 1/3 del 23/04/2008 e successivamente modificata con delibera n. 1/2 del 25/02/2009, dovranno essere concordate con l'ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale le quote altimetriche di realizzazione delle nuove opere per tempi di ritorno critici superiori ai 50 anni ed inferiore ai 100 anni;

4. nell'ambito del procedimento di concessione di coltivazione che sarà attivato dal Ministero dello Sviluppo Economico successivamente alla conclusione della presente procedura di VIA, verranno ricompresi gli atti necessari per autorizzare ogni aspetto di carattere urbanistico ed edilizio connessi al progetto in esame, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/07/2015., presentando la documentazione relativa;
5. in corrispondenza delle aree in cui verranno realizzati i pozzi di perforazione previsti dal progetto, dovranno essere effettuati sondaggi archeologici preventivi, e tutti i lavori che comportano scavi nel sottosuolo dovranno essere eseguiti sotto stretto controllo archeologico a cura di operatori archeologi di provata professionalità, da individuare a cura delle Società proponenti nell'elenco delle Ditte Archeologiche da richiedere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna: gli operatori archeologi così individuati dovranno operare sotto direzione scientifica della stessa Soprintendenza. La D.L. dovrà comunicare tempestivamente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna il nominativo della Ditta prescelta, i cui responsabili dovranno mettersi in contatto con il Funzionario territorialmente competente per concordare le modalità di intervento. Qualsiasi evidenza eventualmente riportata in luce dovrà essere compiutamente ed estensivamente indagata, nel rispetto delle più moderne tecniche dello scavo archeologico (scavo stratigrafico). Gli oneri connessi alle suddette attività archeologiche (sia quelle in corso di scavo - sorveglianza mezzi meccanici, conduzione e documentazione scavi - che quelle eventuali post-scavo - rielaborazione dati, redazione schede, documentazione grafica e fotografica, ecc.) sono a carico delle Società proponenti. La data dei lavori di scavo dovrà essere comunicata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna con congruo preavviso (venti giorni almeno), al fine di predisporre, se ritenuti opportuni, sopralluoghi in corso d'opera;
6. Società Padana Energia SpA, titolare della concessione di coltivazione idrocarburi "San Potito", dovrà provvedere, in tempi certi, al ripristino ambientale ed eventuale bonifica dell'impianto sito in via Ponte Pietra del Comune di Cotignola e delle reti presenti nelle aree in fregio alla SP 62 collegate al suddetto impianto, opere non più funzionali alla coltivazione del giacimento "Cotignola". Il ripristino dei luoghi dovrà essere effettuato in accordo e secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale;
7. dovranno essere individuate le zone di danno definitive degli impianti RIR tenendo conto della sovrapposizione dei rischi degli impianti esistenti e di progetto, e di norme di tutela che non comprendano edificazioni esistenti entro le aree di danno; si segnala in particolare che l'area ricade completamente all'interno dell'area ad elevata letalità e di inizio letalità, dell'area del RIR Edison Stoccaggio (Provvedimento Parere Tecnico Conclusivo di istruttoria (PTC))

costituito da Delibera CTR trasmessa con nota Dir. Reg. VV.FF. prot. n.12237 del 19/07/2013);

8. il nuovo tracciato della condotta di previsione non dovrà trovarsi ad una distanza inferiore a metri 100 da luoghi di concentrazione di persone, specificatamente dal complesso ricettivo/ristorativo e sede di associazione culturale convenzionata con il comune di Bagnacavallo per attività di interesse pubblico, sulla via provinciale Macallo S. Potito insistente nell' "area turistico ricettiva in ambito rurale" (art. 5.10 del PSC). Qualora ciò avvenga dovranno essere chiarite le soluzioni tecniche specifiche per la costruzione delle condotte (punto 2.5.3 del DM. 17.04.2008 e s.m.);
9. a tal proposito in merito alle tematiche di sicurezza si sottolinea che i Proponenti, prima dell' autorizzazione alla realizzazione degli impianti, dovranno presentare l' Analisi dei rischi e stima del danno per il più grave incidente, come previsto dall' art. 35 decreto direttoriale 15.07.2015 e dall' art. 38 comma 6-ter del decreto legge 12.09.2014 n. 133 convertito con modificazione dalla legge 11.11.2014 n. 164. In tale Analisi si dovrà tenere anche in considerazione della presenza della limitrofa Centrale di stoccaggio "San Potito e Cotignola";
10. in ottemperanza ai disposti di cui all' art. 134 del RD 8 maggio 1904, n. 368, ogni interferenza delle nuove opere con la rete scolante ed irrigua consorziale dovrà essere oggetto di specifica richiesta di concessione da inoltrarsi al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Ogni attraversamento della rete consorziale dovrà essere realizzato con tecnologie atte a dare soluzione di continuità idraulica agli scoli. In tal senso si precisa sin da ora che la realizzazione di ogni opera di attraversamento dovrà essere concordata con il Consorzio concedente. L' inizio dei lavori dovrà essere concordato con l' ufficio tecnico consorziale e comunque nel rispetto delle disposizioni che saranno definite negli atti di concessione di ogni singola interferenza;
11. in considerazione dei lavori di scavo necessari per la realizzazione dei nuovi pozzi, delle condotte di trasporto del gas e delle piste e area di cantiere si comunica che qualora non fosse possibile ricollocare in sito il terreno di scotico e di scavo (art. 185 del Dlgs 152/06) prima dell' invio alla destinazione finale, dovranno essere attuate le modalità di gestione previste dall' art. 41 bis della Legge n. 98 del 2013. In assenza di detta procedura il materiale di risulta non riutilizzato in loco dovrà essere smaltito in discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
12. per consentire le dovute attività di verifica e controllo, le Società proponenti dovranno comunicare, almeno 30 giorni prima, la data di inizio delle attività alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ravenna, all' Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai comuni interessati, al

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e ad ARPAE -
Sezione Provinciale di Ravenna;

13. eventuali ulteriori autorizzazioni connesse al progetto (permesso di costruire, SCIA, accessi carrabili, attraversamenti stradali, attraversamento canali Consorzio) dovranno essere richieste alle Amministrazioni competenti prima della costruzione degli impianti;
14. dovrà essere realizzato il piano di monitoraggio della subsidenza, secondo le specifiche e le tempistiche proposte nella documentazione depositata dal proponente e come sinteticamente riportato nel precedente paragrafo 3.A.10. Detto piano di monitoraggio dovrà essere incrementato e modificato secondo quanto indicato nel successivo punto 2. Tutti i dati prodotti, una volta validati dalla Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), dovranno essere trasmessi in formato digitale e con cadenza bimestrale alla Regione (Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli), ad ARPAE (Direzione Tecnica e Sezione Provinciale di Ravenna), alla Provincia di Ravenna, ai Comuni di Bagnacavallo e di Lugo, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. A partire dalla messa in opera dei monitoraggi, e sino al terzo anno dalla messa in produzione dei pozzi dovrà essere prodotta, inoltre, con cadenza semestrale, una relazione tecnica a commento dei dati prodotti. Dopo i primi tre anni di coltivazione e fino ai tre anni successivi il termine della stessa, la suddetta relazione dovrà essere prodotta con cadenza annuale. Per il rimanente periodo in cui sono previsti i monitoraggi, detta frequenza potrà essere modificata sulla base dei valori di subsidenza rilevati. Resta inteso che qualora i risultati dei monitoraggi indicassero valori sensibilmente diversi rispetto a quelli attesi, la Regione potrà richiedere una tempistica diversa da quella dettata. La relazione, che dovrà essere trasmessa alle stesse Amministrazioni cui devono essere inviati i dati validati, dovrà precisare le eventuali differenze tra i dati di abbassamento del suolo effettivamente misurati rispetto a quelli calcolati nel modello matematico e stimare eventuali conseguenti aggravii degli impatti attesi sul territorio. La gestione delle attività di monitoraggio, di analisi dei dati e di predisposizione dei report periodici da parte della SPM dovrà essere fatta ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida del MISE e in particolare del paragrafo 9.3.
15. con riferimento al programma di monitoraggio della subsidenza proposto, al fine di scorporare dalla subsidenza totale misurata al suolo le eventuali componenti derivanti dal prelievo idrico dalle falde ed dalla stagionalità, dovranno essere realizzati:
 - n. 1 assestometro e n. 1 piezometro profondi alcune centinaia di metri (300-400 metri);
 - n. 1 assestometro e n. 1 piezometro profondi m 10.

Piezometri ed assestimetri dovranno essere dotati di sistemi di misure in continuo (letture orarie). Per i piezometri la variabile da misurare è il livello della falda (precisione centimetrica); per gli assestimetri le variabili da misurare sono l'abbassamento del suolo (precisione millimetrica) e la temperatura (precisione del decimo di grado). Piezometri ed assestimetri dovranno essere installati un anno prima dell'inizio della produzione dei pozzi e mantenuti in funzionamento per almeno 5 anni dopo il termine della produzione: se in tale intervallo di tempo dovessero insorgere malfunzionamenti, le Società proponenti dovranno provvedere al ripristino delle attrezzature. Il programma di monitoraggio proposto dovrà essere inoltre integrato con ulteriori 8 stazioni GPS a frequenza singola, la cui installazione dovrà essere contemporanea con la stazione GPS permanente già prevista, ed il cui posizionamento dovrà essere concordato con la Società Preposta al Monitoraggio (SPM) ed il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. Per quel che riguarda l'acquisizione delle immagini SAR, sulla scorta delle indicazioni degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della Sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche (Ministero Sviluppo Economico, 2014), si dovranno utilizzare i dati collezionati dai sistemi europei Sentinel -1;

16. relativamente al monitoraggio sismico la Società dovrà realizzare una rete di monitoraggio sismico congruente con le Linee Guida MISE (cap. 5), come indicato dalla DGR 903/2015. Per la migliore definizione dei volumi interessati dal monitoraggio sismico e quindi per la migliore progettazione della rete deve essere migliorata la caratterizzazione geologico-strutturale e sismotettonica dell'area considerando adeguatamente i dati disponibili nella letteratura specialistica e nei cataloghi on line INGV (CPTI, DISS) e producendo i dati e documenti indicati nel cap. 4 delle citate Linee Guida MISE;
17. nel caso durante il primo anno di monitoraggio sismico, prima dell'inizio delle attività di coltivazione, si rilevi una rumorosità di fondo elevata la rete dovrà essere adeguata con l'installazione di strumenti in pozzo, a profondità sufficienti da ridurre l'influenza del rumore e raggiungere le prestazioni richieste;
18. i monitoraggi della subsidenza e della sismicità dovranno essere realizzati da un Ente con funzione di SPM (Struttura Preposta al Monitoraggio) ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida del MISE;
19. i dettagli dei piani di monitoraggi e le tempistiche di elaborazione e trasmissione dei dati dovranno essere concordati con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e con ARPAE - Direzione Tecnica prima del rilascio della concessione e dell'intesa tra Regione Emilia-Romagna e MISE;

20. per quanto riguarda le compensazioni ambientali per le attività in progetto, prima del rilascio dell'intesa regionale per la concessione ministeriale, le Società proponenti dovranno sottoscrivere con i Comuni interessati, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale un apposito atto col quale le stesse Società si assumono l'impegno di contribuire alla realizzazione sul territorio di opere utili alla messa in sicurezza idraulica del territorio dei comuni interessati. In particolare in tale convenzione, nella quale i proponenti dovranno impegnarsi a versare un contributo adeguato, si specificheranno gli interventi previsti e i relativi importi. Si prende atto a tal proposito che i proponenti si sono impegnati nel contempo a sottoscrivere una apposita fidejussione verso i Comuni di Lugo e Bagnacavallo interessati dal progetto. La Società Padana Energia SpA, in quanto possessore dell'area, ha dichiarato inoltre la propria volontà alla cessione gratuita dell'area della centrale sita in via Ponte Pietra nel Comune di Cotignola, all'Amministrazione comunale di Cotignola. Tale cessione sarà effettuata previa ultimazione delle eventuali operazioni di ripristino ambientale a conclusione positiva della procedura in atto ai sensi del D.lgs 152/06 (part IV, Titolo V), presso ARPAE sezione di Ravenna. Gli atti di cui sopra, in luogo delle due società, potranno essere sottoscritti dalla Società Padana Energia SpA in rappresentanza dei proponenti del progetto di sviluppo unitario Longanesi;
21. su tali aspetti particolare attenzione dovrà essere posta al confronto tra i dati derivanti dalla modellazione matematica realizzata ed i dati che verranno rilevati attraverso il sistema di monitoraggio; in base agli esiti del monitoraggio si chiarisce che qualora la subsidenza osservata dovesse eccedere quella modellata, è necessario che l'Ente con funzione di SPM e il Concessionario, in coerenza con le Linee guida MISE, ne diano tempestivamente notizia alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 9/99, che, di concerto con gli altri Enti competenti, valuteranno le diverse possibilità operative riguardo al monitoraggio, al programma di coltivazione e ad eventuali azioni correttive e/o mitigative;
22. in relazione a quanto specificato al punto precedente, si valuta necessario che il piano di monitoraggio definitivo contenga anche opportune indicazioni per l'attuazione di eventuali interventi compensativi strutturali ulteriori che tutelino la funzionalità della rete di scolo di bonifica nel caso in cui nel lungo termine si verificino effetti subsidenti superiori a quelli prospettati;
23. preliminarmente all'attivazione del cantiere, dovrà essere richiesta all'Unione dei Comuni e al Comune territorialmente competente specifica deroga ai limiti di inquinamento acustico previsti dal DPCM 14.11.1997 sulla base della delibera di Giunta Regionale 45/2000. Nell'ambito di detta richiesta dovrà essere fornita una migliore definizione dell'efficacia della barriera mobile proposta (con

l'indicazione delle caratteristiche tecniche: altezza, lunghezza, resa d'abbattimento, modalità di posizionamento) in tutte le situazioni in cui dallo Studio d'Impatto Acustico emerge una previsione di superamento del limite in deroga [70 dB(A)]. Gli interventi di mitigazione che prevedono, per il rispetto dei limiti, l'abbattimento dei livelli di rumorosità di almeno 10 dB, dovranno comunque essere valutati da ARPA prima dell'avvio delle attività, così come specificato al CAPO I, articolo 1 della delibera di Giunta Regionale 673/2004. Qualora i limiti non dovessero essere rispettati, occorrerà incidere sulla logistica del cantiere;

24. in considerazione della durata significativa del cantiere (circa 13 mesi, salvo imprevisti) e dei livelli stimati di inquinamento acustico, dovrà essere ottimizzata la gestione di talune attività relative alla fase di cantiere, svolgendo le attività a maggiore impatto in periodo invernale;
25. con riferimento all'inquinamento acustico atteso in fase di esercizio, dovranno essere fornite preventivamente al Comune territorialmente interessato e ad ARPAE territorialmente competente le specifiche tecniche degli interventi di mitigazione previsti che consentano di apprezzarne l'efficacia;
26. contestualmente alla messa in esercizio della centrale, dovrà essere avviata una campagna di monitoraggio strumentale sui livelli di impatto acustico relativi ai ricettori sensibili individuati; tale campagna, effettuata con modalità concordate con ARPAE territorialmente competente, dovrà verificare la veridicità delle ipotesi assunte al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi per il rispetto delle normative vigenti;
27. con riferimento agli impatti attesi sulla qualità dell'aria durante la fase di cantiere ed in considerazione delle significative concentrazioni di NOx stimate durante tale fase:
 - dovrà essere massimizzato l'utilizzo di macchine operatrici appartenenti allo Stage III (A e B) e allo Stage IV (formalmente in vigore dal 2014), con una percentuale > 75 %;
 - dovrà essere ottimizzata la pianificazione delle varie attività in modo da minimizzare l'impatto delle sorgenti di NOx e PM10, tenendo conto anche della stagionalità delle concentrazioni di tali inquinanti in aria ambiente;
28. il piano di monitoraggio della qualità dell'aria, nei due punti individuati, dovrà essere conforme a quanto indicato dal DM 155/2010 relativamente alle "misure indicative". In particolare il monitoraggio ante operam e quello post operam (fase di esercizio) devono avere un periodo minimo di copertura di 8 settimane distribuite in modo regolare nell'arco dell'anno per consentire il confronto dei dati con i limiti previsti dal decreto citato. La frequenza ed il

numero di postazioni in cui ripetere il monitoraggio nella fase di esercizio verrà valutata da ARPAE sez. prov.le di Ravenna in funzione delle risultanze delle prime indagini (ante e post operam);

29. in fase di esercizio dell'impianto, dovrà essere prodotta ad ARPAE Sezione Provinciale di Ravenna una relazione annuale contenente il bilancio complessivo dei volumi di re-impiego/re-integro di TEG e DEG;
30. la rimozione dei terreni di riempimento presenti nei vasconi del Cluster A (volume mc 250 + mc 180) ed in quelli del Cluster B (volumi mc 200 + mc 180), dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti previste dal Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, una volta svuotati, dovrà essere verificato lo stato d'integrità dei vasconi, provvedendo, se del caso, a ripristinare le condizioni di impermeabilità degli stessi al fine di evitare fuoriuscite e contaminazione di reflui nell'ambiente circostante;
31. le acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento delle aree superficiali, pari ai primi mm 5, ad esclusione di quelle eventualmente compartimentale, dovranno essere raccolte in idonea struttura e immesse, solo successivamente al controllo di assenza di inquinanti, unitamente alle acque di seconda pioggia, nelle strutture atte a contenere gli esuberi di portata prima di essere conferite alla rete di scolo superficiale;
32. in merito alla pre-Valutazione di Incidenza si prescrive di:
 - adottare tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamento delle acque superficiali e del suolo, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti;
 - effettuare la raccolta e lo smaltimento in apposite discariche di rifiuti presenti in loco a lavori ultimati;
33. con riferimento alle infrastrutture stradali utilizzate per il transito dei mezzi da e per le aree di cantiere, in particolare quelle interessate dalla perforazione di nuovi pozzi:
 - preventivamente all'attivazione del cantiere dovrà essere valutato, con i competenti Servizi provinciali e/o comunali, lo stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare;
 - le eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi dovranno essere concordate con i competenti Servizi provinciali e/o comunali, che dovranno esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro esecuzione;
 - eventuali danni causati alle infrastrutture stradali dai mezzi in transito da e per il cantiere, dovranno essere immediatamente segnalati dalla Società proponente ai competenti Servizi provinciali e/o comunali: le Società

proponenti sono tenute al ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dai competenti Servizi provinciali e/o comunali;

- a garanzia di quanto sopra prescritto, il proponente dovrà prestare apposita fidejussione nella misura indicata dai competenti Servizi provinciali e/o comunali successivamente alla valutazione di cui al punto a) e prima dell'attivazione del cantiere;

34. per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti dettagliati nella documentazione depositata, ed in particolare anche in aggiunta a quanto indicato nella documentazione:

- bagnatura periodica delle aree di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all'uscita dai cantieri;
- asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli accessi sulla viabilità locale garantendone l'eventuale ripristino alla condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione d'uso;
- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura o appositamente attrezzati;
- delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali a possibile diffusione di polveri;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
- obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
- per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;

35. la ditta dovrà effettuare tutti i lavori di cantiere relativi alla predisposizione dell'area e di ripristino conformemente a quanto indicato nella documentazione presentata per la Valutazione di Impatto Ambientale;

36. a fine coltivazione, ovvero ad esaurimento della risorsa nel giacimento, dovranno essere attuate tutte le procedure di chiusura mineraria, smantellamento delle opere e ripristino ambientale previste nella documentazione di progetto;

b) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha espresso il proprio parere di competenza con prot. n. PG.2012.154014 del 22/06/2012, tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza dei Servizi e costituisce l'Allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; la Soprintendenza non

ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- c) il Gruppo di lavoro MiSE-RER ha espresso il proprio parere di competenza con prot. n. PG.2016.695063 del 31/10/2016, tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza dei Servizi e che costituisce l'Allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; il Gruppo di lavoro MiSE-RER non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- d) il Servizio Aree protette foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere di competenza con prot. n NP.2016.21413 del 7/11/2016, tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza dei Servizi costituisce l'Allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; il Servizio regionale sopraccitato non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- e) l'Autorità di Bacino del fiume Reno non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- f) il Consorzio di miglioramento fondiario Ronchi di Soarza e San Giuliano non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- g) l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha dato il proprio assenso ponendo alcune condizioni che sono riportate nel Rapporto ambientale sottoscritto dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- h) il Comune di Bagnacavallo ha dato il proprio assenso ponendo alcune condizioni che sono riportate nel Rapporto ambientale sottoscritto dal comune stesso;
- i) il Comune di Lugo ha dato il proprio assenso ponendo alcune condizioni che sono riportate nel Rapporto ambientale sottoscritto dal comune stesso;

- j) il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha dato il proprio assenso ponendo alcune condizioni che sono riportate nel Rapporto ambientale sottoscritto dal Consorzio stesso;
- k) di dare atto che la presente procedura di VIA si conclude quindi positivamente, fatti salvi gli atti di assenso comunque denominati che si rendessero eventualmente necessari in relazione alla progettazione esecutiva;
- l) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione ai proponenti Società Padana Energia SpA e Aleanna Italia Srl;
- m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Comune di Bagnacavallo, al Comune di Lugo, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, all'Autorità di Bacino del fiume Reno, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, al Gruppo di Lavoro MISE-RER;
- n) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il progetto dovrà essere realizzato entro 10 anni dalla pubblicazione del presente atto;
- o) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
- p) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

- - - -